

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E
L'ATTRIBUZIONE DEI DEBITI (RRCD)**

IL PRESIDENTE


- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";
- Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 100/4 del 15 maggio 2014;
- Visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 giugno 2014;


DECRETA

1 - Di emanare il Regolamento per il riconoscimento dei crediti e l'attribuzione dei debiti (RRCD) nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento entra in vigore dal giorno dopo la sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.

Vicenza 26 giugno 2014
Prot. n. 3446/B6c

Il Presidente
Dott. Giacomo Rodighiero





**Conservatorio di Musica di Vicenza
"Arrigo Pedrollo"**

**REGOLAMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO
DEI CREDITI E L'ATTRIBUZIONE DEI DEBITI
(RRCD)**

Riconoscimento crediti per attività formative e artistiche

Debiti formativi

INDICE

1. (Contenuto)	3
2. (Limiti dei riconoscimenti)	3
3. (Procedure e scadenze)	3
4. (Attività artistica pregressa)	3
5. (Crediti maturati in istituti di pari grado)	4
6. (Attività formative non musicali maturate in istituti di pari grado)	5
7. (Attività artistiche esterne in corso d'iscrizione)	5
8. (Attività artistiche interne)	6
9. (Laboratori a progetto)	6
10. (Stage)	6
11. (Tirocinio)	7
12. (Debiti formativi)	7
13. (Norme transitorie e finali)	8
 Allegato: Esempi dei più comuni riconoscimenti utili	 9

Art. 1
(Contenuto)

1. Il presente Regolamento per il riconoscimento dei crediti e l'attribuzione dei debiti (di seguito RRCD) disciplina:
 - a) la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure indicate nei pertinenti articoli, il riconoscimento di attività formative seguite e attività artistiche effettuate precedentemente all'iscrizione al Conservatorio di Vicenza (nel seguito "attività pregresse") o effettuate in corso d'iscrizione al Conservatorio di Vicenza;
 - b) l'attribuzione di debiti formativi, in relazione alla carriera di studio pregressa.

Art. 2
(Limiti dei riconoscimenti)

1. Il riconoscimento è esercitabile esclusivamente a domanda dello studente e non per iniziativa autonoma della Segreteria degli Studenti o dell'Ufficio per la Didattica, l'Orientamento e il Tutorato (nel seguito UDOT). Gli uffici forniscono allo studente le informazioni necessarie.
2. Il riconoscimento delle attività pregresse di cui all'articolo 1, lettera a), può essere utilizzato per il raggiungimento dei crediti formativi accademici (nel seguito CFA) richiesti per ciascun livello (rispettivamente 180 CFA nel corso accademico di I livello e 120 CFA nel corso accademico di II livello). Non è consentito utilizzare i riconoscimenti al fine esclusivo di eccedere i CFA richiesti.
3. È consentito eccedere il numero dei CFA previsti da ciascun corso di studio, esclusivamente tramite insegnamenti aggiuntivi o attività artistica interna, in misura non superiore al 3% con arrotondamento all'unità superiore (rispettivamente 186 CFA nel corso accademico di I livello e 124 CFA nel corso accademico di II livello). L'eccesso di crediti non ha influenza sull'esito della prova finale, ma è riportato nel Diploma Supplement.

Art. 3
(Procedure e scadenze)

1. La domanda per il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse o effettuate in corso d'iscrizione al Conservatorio di Vicenza deve essere prodotta e autocertificata dallo studente su apposita modulistica allegata alla domanda di immatricolazione o disponibile in Segreteria degli Studenti e scaricabile dal sito www.consvi.it. Ciascun modulo di domanda contiene, nelle note, la descrizione dell'intera procedura da seguire. La documentazione prodotta in modo difforme da quanto indicato non è presa in esame.
2. La documentazione prodotta è soggetta a verifica da parte della Segreteria degli Studenti.
3. La ricognizione delle attività pregresse sia artistiche sia formative, gratuita se richiesta contestualmente all'immatricolazione, se richiesta successivamente può essere a titolo oneroso, su delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisce, di anno in anno, anche l'importo dei diritti di riconoscimento.
4. Lo studente renderà conto di attività artistiche esterne e interne, stage e tirocini in corso d'iscrizione entro l'anno accademico implicato o, improrogabilmente, entro il termine ultimo per l'acquisizione dei CFA stabilito dallo scadenziario per la sessione di diploma finale richiesta; trascorso tale termine ultimo la documentazione prodotta non sarà più esaminata.

Art. 4
(Attività artistica pregressa)

1. Talune attività artistiche in ambito musicale svolte dallo studente precedentemente all'ammissione ad un corso accademico di I o II livello, se opportunamente documentate

S. B. 3

e non utilizzate per precedenti riconoscimenti, possono dare luogo al riconoscimento di CFA.

2. Le attività che possono essere considerate a tale fine devono attenersi esclusivamente alle attività formative caratterizzanti del corso di studio intrapreso dallo studente.
3. In ragione del volume e della qualità di tali attività, sono riconosciuti allo studente fino a 3 CFA nei corsi di diploma accademico di I livello e fino a 4 CFA in quelli di II livello.
4. I CFA riconosciuti per attività pregresse sono computati come "attività formative ulteriori"; il riconoscimento non comporta alcuna riduzione dell'impegno dello studente nelle attività formative caratterizzanti.
5. Ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212, art. 6, comma 7, è possibile riconoscere come crediti per insegnamenti specifici, ad esclusione di quelli appartenenti alle attività formative caratterizzanti, le conoscenze e le abilità professionali maturate nella specifica disciplina.
6. Il riconoscimento delle attività di cui al presente articolo è effettuato con apposito verbale a cura dell'UDOT, sentito il parere del Direttore di Dipartimento interessato.

Art. 5

(Crediti maturati in istituti di pari grado)

1. All'atto dell'immatricolazione, lo studente ha facoltà di chiedere la ricognizione degli studi svolti in istituti di formazione superiore (università, conservatori, accademie, altri enti riconosciuti, italiani o esteri) antecedentemente all'immatricolazione presso il Conservatorio di Vicenza e non utilizzati per precedenti riconoscimenti.
2. Possono essere riconosciuti corsi d'insegnamento fondati o meno sul sistema d'accumulo di crediti formativi accademici e universitari. Verificata la corrispondenza fra l'attività formativa già svolta dallo studente e l'attività formativa per la quale è richiesto il riconoscimento, è assunto il voto ottenuto solo se espresso in trentesimi e solo se il corrispondente insegnamento presso il Conservatorio di Vicenza prevede una valutazione con attribuzione di un voto; nel caso in cui il voto non sia espresso in trentesimi oppure il corrispondente insegnamento preveda un giudizio idoneativo, sarà acquisita un'idoneità.
3. Il computo dei CFA avviene come segue:
 - a) se il numero dei CFA maturati nell'altro istituto è inferiore a quello dei CFA prescritti dal Conservatorio di Vicenza per l'attività formativa corrispondente (purché il numero dei CFA maturati dallo studente in altro istituto non sia inferiore al 50% di quelli prescritti), eventualmente anche a fronte di un uguale impegno orario, il riconoscimento si attiene ai CFA effettivamente maturati, ma allo studente può essere richiesto di svolgere attività integrative finalizzate al conseguimento dei CFA mancanti: tali attività integrative sono valutate con giudizio idoneativo;
 - b) se il numero dei CFA maturati nell'altro istituto supera quello dei CFA messi a disposizione dal Conservatorio di Vicenza per l'attività formativa corrispondente, il riconoscimento si attiene all'ordinamento interno vigente (sono assegnati i crediti massimi stabiliti dal Conservatorio di Vicenza) salvo che l'attività formativa non si riferisca a discipline per le quali è prevista la possibilità d'iterazione, nel qual caso è concessa la possibilità di riconoscere una sola iterazione della disciplina in una diversa annualità. Non sono riconosciuti crediti in eccesso oltre a quanto specificato;
 - c) se l'attività formativa già svolta dallo studente non ha fondamento nel sistema d'accumulo di crediti accademici o universitari, sono riconosciuti i CFA previsti dall'ordinamento per l'attività formativa corrispondente, salvo il caso in cui l'attività sia stata condotta in modo difforme a quanto previsto presso il Conservatorio di Vicenza (es. laboratorio anziché insegnamento disciplinare), nel qual caso non dà luogo a riconoscimento.
4. Possono essere riconosciuti anche crediti acquisiti dallo studente a seguito di giudizio idoneativo o di esami svolti in un altro istituto, relativi a discipline attualmente previste dall'ordinamento didattico del corso nel Conservatorio di Vicenza oppure relativi a

discipline strettamente affini ad esse. Tale riconoscimento si applica indipendentemente dalla tipologia di attività formativa nella quale tali discipline erano inserite nell'ordinamento didattico dell'istituto di provenienza.

5. Il riconoscimento di crediti per la disciplina caratterizzante prevalente, per i corsi accademici di I livello, così come il riconoscimento di crediti per tutte le discipline inserite nelle attività formative caratterizzanti, per i corsi accademici di II livello, è ammesso solo qualora i predetti crediti siano stati ottenuti presso il Conservatorio di Vicenza a seguito di una precedente immatricolazione dello studente, oppure qualora siano stati acquisiti in altro istituto dallo studente che si è trasferito nel Conservatorio di Vicenza, o, infine, qualora siano stati ottenuti dallo studente in un istituto estero a seguito di accordi di mobilità internazionale.
6. Attività formative a contenuto musicale o musicologico comportanti l'acquisizione di CFA in misura inferiore al 50% di quanto prescritto dal Conservatorio di Vicenza per l'attività formativa corrispondente, ovvero non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto, sono riconoscibili solo nell'ambito delle "attività formative ulteriori" a scelta dello studente, e nei limiti massimi previsti dalla tipologia.
7. I principi di computo e classificazione di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di trasferimenti in entrata.
8. Il titolo di studio necessario come requisito per l'iscrizione a un corso accademico di primo o secondo livello non può in alcun modo dare luogo a riconoscimenti di discipline o attività.
9. Per determinare la corrispondenza fra attività formative già svolte e attività formative previste dall'ordinamento del corso di studio che accoglie lo studente, l'UDOT consulta il Direttore del Dipartimento interessato.
10. Il riconoscimento delle attività di cui al presente articolo è effettuato con apposito verbale a cura dell'UDOT.

Art. 6

(Attività formative non musicali maturate in istituti di pari grado)

1. Nell'ambito delle attività formative ulteriori il Conservatorio di Vicenza riconosce anche attività formative non strettamente correlate agli studi musicali quali, ad esempio, corsi d'insegnamento universitari o titoli di studio (es. master senza certificazione di esami parziali) in facoltà umanistiche, tecniche o scientifiche purché certificate e non utilizzate per precedenti riconoscimenti.
2. Il riconoscimento è limitato a **1 CFA** in ciascun anno di corso di diploma accademico di primo o secondo livello attribuendo il solo giudizio idoneativo. Attività formative che comportino un maggior numero di CFA non possono essere ripartite in più anni e non danno luogo a ulteriori riconoscimenti.
3. Il riconoscimento delle attività di cui al presente articolo è effettuato con apposito verbale a cura dell'UDOT.

Art. 7

(Attività artistiche esterne in corso d'iscrizione)

1. Lo studente può prevedere di maturare un certo numero di CFA attraverso attività di produzione artistica (concerti, incisioni, emissioni radio-televisive, trascrizioni, revisioni, pubblicazioni, composizioni e loro creazioni o repliche, conferenze, partecipazione a convegni, ecc.) attuate in autonomia rispetto al Conservatorio di Vicenza durante il periodo d'iscrizione, in ambiti inerenti alla disciplina caratterizzante il proprio corso di studio.
2. Alle attività artistiche esterne sono riservati, nei limiti fissati per le attività formative ulteriori, complessivi **3 CFA** nei corsi di diploma accademico di I livello e **4 CFA** in quelli di II livello. Alle attività non può essere attribuito un credito frazionale ma è ammesso il cumulo di più attività utili al raggiungimento di un numero intero di crediti.

J. B. 5

3. Ai fini del riconoscimento dei CFA maturati, lo studente deve produrre la documentazione attestante l'attività svolta autocertificandone l'autenticità.
4. Il riconoscimento dei CFA per le attività artistiche esterne è effettuato con apposito verbale a cura dell'UDOT dopo la conclusione dell'attività e dopo aver eventualmente acquisito il parere del Direttore di Dipartimento interessato.

Art. 8

(Attività artistiche interne)

1. Per attività artistiche interne s'intendono le attività formative di produzione artistica pubblicamente devolute e organizzate dal Conservatorio di Vicenza.
2. Lo studente può preventivare di maturare un certo numero di CFA partecipando alle attività artistiche interne, sulla base della programmazione dell'istituzione e su quanto si prevede possa essere organizzato.
3. Per le attività artistiche interne è stabilito un massimo di **15 CFA** sia nei corsi di diploma accademico di I livello sia in quelli di II livello nel rispetto dei limiti annui previsti per le attività formative ulteriori, nelle quali sono inseriti.
4. Gli studenti che prendono parte alle attività devono partecipare a titolo gratuito; in caso contrario l'attività sarà considerata come appartenente alle attività artistiche esterne di cui all'articolo 7.
5. Ai fini del riconoscimento dei CFA maturati, lo studente deve produrre la documentazione attestante l'attività svolta autocertificandone l'autenticità. Per le attività prive di documentazione il docente coordinatore conferma all'UDOT, dopo la conclusione, l'effettivo avvenuto svolgimento.
6. Il riconoscimento e la registrazione dei CFA maturati nel piano di studio dello studente sono effettuati con apposito verbale a cura dell'UDOT.

Art. 9

(Laboratori a progetto)

1. Per laboratorio a progetto s'intende un'attività formativa a contenuto didattico, non necessariamente finalizzata all'esecuzione pubblica, programmata nel corso dell'anno accademico da ogni dipartimento, scuola o corso di studio, il cui svolgimento può essere affidato a docenti interni o a docenti ospiti (masterclass, seminari, convegni, laboratori, ecc.).
2. Per i laboratori a progetto è stabilito un massimo di **15 CFA** sia nei corsi di diploma accademico di I livello sia in quelli di II livello, nel rispetto dei limiti annui previsti per le attività formative ulteriori, nelle quali sono inseriti.
3. Lo studente deve produrre la documentazione, costituita da attestati di partecipazione, diplomi o altro, autocertificandone l'autenticità. Il riconoscimento dei CFA è effettuato con apposito verbale a cura dell'UDOT.
4. Il laboratorio a progetto può anche essere riconosciuto in luogo di un insegnamento nel caso in cui ciò sia stato preventivamente dichiarato e corrisponda a un numero di ore pari o superiore a quello dell'insegnamento mutuato. L'individuazione del/degli insegnamento/i corrispondente/i spetta al professore coordinatore e va comunicata e autorizzata dall'UDOT. In questo caso l'acquisizione dei crediti avviene secondo le modalità previste dall'insegnamento mutuato (esame o idoneità) a cura del professore coordinatore o del docente titolare della disciplina mutuata.

Art. 10

(Stage)

1. Per stage s'intende un'attività formativa a contenuto didattico organizzata da enti diversi dal Conservatorio e attuata con modalità anche diverse da quelle che regolano le attività formative strettamente accademiche o universitarie (corsi di perfezionamento,

masterclass, seminari, convegni, ecc.) frequentata dello studente durante l'iscrizione al Conservatorio.

2. Alle attività di questa tipologia sono riservati, nei limiti fissati per le attività formative ulteriori, complessivi **6 CFA** nei corsi di diploma accademico di I livello e **4 CFA** in quelli di II livello, da attribuire sulla base della durata e dell'impegno richiesto allo studente.
3. La documentazione prodotta relativamente a questa tipologia di attività deve contenere una descrizione completa dell'attività svolta nonché descrivere, anche dal punto di vista quantitativo, il tipo di impegno richiesto al partecipante.
4. Il riconoscimento dei CFA per le attività di tipo *stage* è effettuato a cura dell'UDOT con apposito verbale, acquisito eventualmente il parere del Direttore di Dipartimento interessato.

Art. 11

(Tirocinio)

1. Per tirocinio s'intende l'attività didattica svolta dallo studente nell'ambito determinato dalle attività formative caratterizzanti del proprio corso di studio.
2. Possono essere riconosciute come tirocinio le attività di insegnamento in scuole pubbliche o paritarie; l'insegnamento in scuole private è riconoscibile solo in presenza di una convenzione di intesa tra la scuola privata e il Conservatorio di Vicenza.
3. Alle attività di tirocinio sono riservati, nei limiti fissati per le attività formative ulteriori, complessivi **3 CFA** nei corsi di diploma accademico di I livello e **4 CFA** in quelli di II livello, da attribuire sulla base della durata e dell'impegno richiesto allo studente.
4. Il riconoscimento dei CFA per il tirocinio è effettuato a cura dell'UDOT con apposito verbale.

Art. 12

(Debiti formativi)

1. All'atto dell'immatricolazione sono attribuiti allo studente tutti i debiti formativi previsti da ciascun corso in ciascun livello. Successivamente, acquisite le autocertificazioni prodotte con il modulo di immatricolazione, le richieste di riconoscimento o le certificazioni presenti nel fascicolo personale dello studente, l'UDOT registra nel piano degli studi i debiti formativi già assolti e quelli da assolvere.
2. Per un completo assolvimento dei debiti formativi attribuiti, gli studenti possono chiedere il riconoscimento di attività formative svolte in precedenza nei limiti e secondo le procedure di cui agli articoli precedenti.
3. Lo studente è tenuto ad assolvere i debiti attribuiti prima di sostenere esami per la disciplina corrispondente.
4. Per l'assolvimento dei debiti attribuiti, lo studente è tenuto a contattare quanto prima il docente cui è affidato il corso per concordarne il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di verifica.
5. L'esame che determina l'assolvimento di ciascun debito è valutato con giudizio idoneativo, ininfluenza sulla media.
6. I corsi per l'assolvimento di debiti formativi non hanno l'obbligo di frequenza e non concorrono alla maturazione di CFA. Fanno eccezione i debiti attribuiti per le discipline **Esercitazioni corali** ed **Esercitazioni orchestrali**, da assolvere con obbligo di frequenza minima all'80% e giudizio idoneativo del docente.
7. I debiti previsti per gli studenti dei corsi di diploma accademico di primo livello sono attribuiti, secondo il corso di studi prescelto, sulla base del percorso precedente in vigore nell'Istituto. Il superamento, presso il Conservatorio di Vicenza, dell'esame di certificazione di tutti gli insegnamenti previsti nel corso preaccademico corrispondente non dà luogo ad alcun debito nel successivo corso accademico di I livello. In presenza di certificazioni rilasciate da altro Conservatorio o Liceo Musicale (in assenza di una normativa nazionale o di diversi accordi), o rilasciate per uno strumento affine o non

corrispondente a quello richiesto dallo studente, o per il possesso di certificazioni parziali, possono essere attribuiti dei debiti.

8. I debiti previsti per gli studenti dei corsi di diploma accademico di II livello non in possesso di un diploma accademico di I livello, o in possesso di un diploma accademico di I livello non corrispondente al percorso di II livello prescelto, o provenienti da altri corsi di laurea, sono indicati in uno specifico documento predisposto dall'UDOT, sentiti i Dipartimenti interessati.
9. A seguito dell'esame di selezione, la commissione può ammettere il candidato al corso di studi attribuendo ulteriori debiti formativi rispetto a quanto specificato sopra, dandone comunicazione scritta nel verbale d'esame.
10. Possono essere attribuiti debiti formativi per un massimo corrispondente a 60 CFA.


Art. 13

(Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 6, comma 8, del DPR 8 luglio 2005, n. 212, su proposta dei Direttori di Dipartimento interessati e parere vincolante del Consiglio Accademico, con decreto del Direttore sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei corsi accademici per gli studenti del vecchio ordinamento già iscritti in un qualsiasi Conservatorio italiano o provenienti da un Conservatorio estero che optino per il passaggio ai corsi accademici di I livello.
2. In caso di variazione del presente Regolamento in riferimento ai debiti attribuibili, tutti i piani di studio attivi nell'Istituto sono aggiornati d'ufficio, tenendo conto di quanto già assolto dallo studente.

Vicenza, 26 giugno 2014

Il Presidente
Dott. Giacomo Rodighiero



ALLEGATO**ESEMPI DEI PIÙ COMUNI RICONOSCIMENTI UTILI (in ordine alfabetico)¹**

DISCIPLINA	REQUISITO	LIV.	CFA
Canto cristiano medioevale	Diploma di Organo e Comp. Org. Licenza biennale di Organo compl. e Canto gregoriano	1	4
Esercitazioni corali (debito)	Esercitazioni corali v.o. Certificazione preaccademica	1	---
Esercitazioni orchestrali (debito)	Esercitazioni orchestrali v.o. Certificazione preaccademica	1	---
Lettura della partitura (debito)	Compimento inferiore di Lettura della partitura Compimento inferiore di Pianoforte	1	---
Lettura della partitura I	Compimento medio di Lettura della partitura	1	6
Lettura della partitura II	Compimento medio di Lettura della partitura	1	6
Lettura della partitura III	Licenza di Lettura della partitura	1	6
Lingua straniera comunitaria (anche come debito)	Certificazione di superamento livello B1 da parte di enti di certificazione internazionali e istituti culturali Esame universitario Studenti di madrelingua comunitaria residenti in un paese UE ²	1	4
Musica d'insieme vocale e repertorio corale	Obblighi frequenza adempiuti di Esercitazioni corali ³	1	2
Musica da camera (debito)	Assolvimento obblighi di frequenza nel v.o. Maturità conseguita con Liceo musicale (se la disciplina era presente nel piano di studi)	1	---
Musica da camera I	Licenza biennale di Quartetto Obblighi frequenza adempiuti di Musica da camera v.o. ⁴	1	6
Prassi esecutiva e repertori del basso continuo I-II	Diploma di Clavicembalo	1	2x2a
Pratica del basso continuo	Diploma di Clavicembalo	2	4
Pratica di uno strumento affine ⁵	Compimento inferiore di strumento Compimento medio di strumento Diploma di strumento	1	4x1a 4x2a 4x3a
Pratica di uno strumento affine ⁷	Compimento Medio Diploma di strumento	2	4x1a 4x2a
Pratica organistica	Licenza annuale di Organo compl. e Canto greg.	1	4
Pratica organistica	Licenza biennale di Organo compl. e Canto greg.	1	4x2a
Pratica pianistica	Licenza biennale di Organo compl. e Canto gregoriano Licenza triennale o quadriennale di Pianoforte compl.	1	4
Pratica pianistica	Compimento inferiore di Organo e Comp. Org. Compimento inferiore di Pianoforte principale Licenza quinquennale di Pianoforte compl. Compimento inferiore di Lettura della partitura	1	4x2a
Pratica pianistica	Compimento medio di Pianoforte Compimento medio di Lettura della partitura	1	4x3a

¹ L'elenco che segue è fornito a titolo indicativo e non esaustivo.

² Nel caso di madrelingua non italiani o di studenti provenienti da aree con presenza di bilinguismo, segnalare la posizione all'UDOT. Vedasi anche il sito www.studiare-in-italia.it.

³ Agli studenti che migrano dal vecchio al nuovo ordinamento possono essere riconosciute più annualità dopo l'assolvimento del debito.

⁴ Solo per studenti che migrano dal vecchio al nuovo ordinamento.

⁵ Purché non sia un titolo riferito allo strumento che si frequenta e vi sia un'effettiva affinità. Per il riconoscimento al Biennio, il titolo non deve essere stato utilizzato al Triennio e non deve essere titolo di accesso.

Pratica pianistica	Compimento medio di Pianoforte Compimento medio di Lettura della partitura	2	4x1a
Pratica pianistica	Diploma di Pianoforte Licenza di Lettura della partitura	2	4x2a
Secondo strumento (debito)	Certificazione di I ciclo preaccademico per uno strumento Compimento inferiore di uno strumento Licenza di Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale Maturità conseguita con Liceo musicale (se la disciplina era presente nel piano di studi)	1	----
Semiografia musicale	Licenza di Teoria e solfeggio (quadriennale)	1	2
Storia della musica (debito)	Licenza di Storia della musica (biennale) Certificazione preaccademica	1	----
Storia e storiografia della musica (una annualità a scelta dello studente)	Esame di Storia della musica in Università o in Conservatorio (corsi accademici) ⁶ Licenza di Storia della musica (biennale)	1	4
Storia e storiografia della musica (due annualità a scelta dello studente)	Diploma di Didattica della Musica Licenza di Storia della musica (triennale) Licenza di Storia della musica per clavicembalisti Licenza di Storia della musica per compositori Ulteriore esame di Storia della musica in Università o in Conservatorio (corsi accademici)	1	4x2a
Storia e storiografia della musica (debito)	Esame di Storia della musica in Università o in Conservatorio (corsi accademici) Licenza di Storia della musica	2	----
Strumentazione e orchestrazione I-II	Diploma di Composizione Diploma di Strumentazione per banda	1	6x2a
Strumenti e metodi della ricerca bibliografica	Esami universitari di bibliografia o biblioteconomia Laurea o master universitario in discipline musicologiche o biblioteconomiche ⁷	1	2
Strumenti e metodi della ricerca bibliografica (debito)	Esami universitari di bibliografia o biblioteconomia Presentazione della Tesi di Laurea in qualsiasi disciplina ⁸	2	----
Strumento I	Compimento medio di strumento	1	20
Strumento II	Compimento medio di strumento ⁹	1	20
Tecniche contrappuntistiche I	Compimento inferiore di Composizione Compimento inferiore di Organo e Comp. Org.	1	4
Tecniche contrappuntistiche II	Compimento inferiore di Composizione Compimento medio di Organo e Comp. Org.	1	4
Tecniche di composizione mus. I	Compimento medio di Composizione Diploma di Musica Corale e Direzione di coro Diploma di Organo	2	6
Tecniche di comp. mus. II	Diploma di Composizione	2	6
Teoria dell'armonia e analisi (debito)	Licenza di Cultura musicale generale (Armonia complementare, annuale o biennale)	1	----
Teoria della musica occidentale ¹⁰	Licenza di Teoria e solfeggio (triennale o quadriennale)	1	3x3a
Teoria, ritmica e percezione musicale (debito)	Licenza di Teoria e solfeggio (triennale o quadriennale) Certificazione di II ciclo preaccademico	1	----

6 Solo se in evidenza del periodo storico corrispondente.

7 Anche nel caso in cui l'insegnamento specifico non compaia nel piano di studi. Altre lauree non sono ammesse.

8 In questo caso si consiglia comunque l'inserimento dell'insegnamento tra le materie a scelta.

9 Solo per studenti che migrano dal vecchio al nuovo ordinamento.

10 Solo per gli studenti di Musica extraeuropea ad indirizzo indologico.